



Roma, 30 Maggio 2017

FIS17129

SM

Oggetto: Liquidazioni periodiche IVA. Faq dell'Agenzia delle entrate.

Com'è noto, il decreto legge n.193/2016 (convertito in Legge 225 del 1 Dicembre 2016 – vedi la nota Conftrasporto FIS16271 del 7 Dicembre 2016) ha introdotto la comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, da effettuare telematicamente entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (ad eccezione della comunicazione relativa al 2° trimestre, che va presentata entro il 16 settembre).

Su questo adempimento l'Agenzia delle Entrate ha elaborato delle FAQ che sono disponibili sul sito internet della stessa Agenzia, raggiungibile al seguente link:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/insi/home/cosadevifare/comunicaredati/liquidazioni+periodiche+iva/faq+liquidaz+iva>

Per le imprese di autotrasporto che si avvalgono della possibilità di registrare le fatture emesse in ciascun trimestre solare, entro il trimestre solare successivo a quello di emissione, di particolare interesse appare la risposta che si riporta di seguito:

D. LE FATTURE EMESSE DAGLI AUTOTRASPORTATORI CHE SI AVVALGONO DELLA FACOLTÀ DI DIFFERIRE LA REGISTRAZIONE AL TRIMESTRE SUCCESSIVO DEVONO ESSERE COMPRESSE NELLA COMUNICAZIONE DEL TRIMESTRE IN CUI SONO REGISTRATE?

R. Sì. Le fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 74 del DPR n. 633 del 1972 devono essere comprese nella Comunicazione del trimestre in cui sono registrate. Ad esempio, una fattura emessa a febbraio 2017 ma registrata ad aprile 2017 va compresa nella Comunicazione relativa al secondo trimestre 2017 (trimestre di registrazione).

Cordiali saluti.